



Attestato di regolarità del soggiorno per comunitari

Cos'è

L'entrata in vigore del D.Lgs. n° 30/2007 ha disciplinato le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini comunitari e loro familiari (anche se cittadini extracomunitari) nonché le relative restrizioni per motivo di ordine pubblico, di sicurezza, di sanità pubblica.

La verifica dei requisiti relativi alla regolarità del soggiorno dei cittadini comunitari è stata trasferita ai Comuni ed in modo specifico all'Ufficio Anagrafe.

L'esercizio del diritto di libera circolazione può avvenire senza particolari condizioni o formalità per periodi non superiori a tre mesi, salvo il possesso di un documento di identità valido per l'espatrio.

Per periodi più lunghi il diritto di soggiorno è riconosciuto:

- 1) **al** cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo.
- 2) **al** al cittadino che disponga per sé e per i suoi familiari di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione sanitaria o altro titolo che copra tutti i rischi
- 3) **al** cittadino che frequenti un corso di studi o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato e che disponga per sé e/o per i familiari di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione sanitaria o altro titolo che copra tutti i rischi

Per familiare si intende:

- il coniuge
- i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni e quelli del coniuge
- i discendenti diretti di età superiore ai 21 anni a carico e quelli del coniuge
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

Il grado di parentela deve essere dimostrato con certificazione di stato civile tradotta e legalizzata.

Il cittadino comunitario che ha soggiornato regolarmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio dello Stato, acquisisce il diritto di soggiorno permanente.

Costi

Una marca da bollo da Euro 14,62 da apporre sull'istanza predisposta dall'Ufficio Anagrafe, Euro 14,62 per il provvedimento finale (bollo virtuale) e 52 cent. per diritti.

La sussistenza dei presupposti di legge deve essere comprovata in sede di richiesta di iscrizione anagrafica.

Il cittadino comunitario dovrà presentarsi munito di:

- Passaporto o documento equipollente e codice fiscale
- Codice fiscale

inoltre,

- permesso o carta di soggiorno rilasciato dalla Questura, in corso di validità o attestazione di iscrizione anagrafica rilasciata da altro Comune

- IL LAVORATORE SUBORDINATO: documentazione attestante l'esercizio di una attività lavorativa: - ultima busta paga o la ricevuta di versamento di contributi all'INPS o il contratto di lavoro con identificativo INPS e INAIL ed eventuale busta paga se il contratto non è recente o la comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego o la ricevuta di denuncia di rapporto di lavoro all'INPS con timbro di arrivo e/o protocollo dei due Enti (se il timbro di arrivo riporta una data anteriore a 30 giorni rispetto alla data di richiesta della residenza, anche l'ultima busta paga o la ricevuta dei versamenti dei contributi all'INPS) o la ricevuta di denuncia all'INPS dello stesso.

- IL LAVORATORE DISTACCATO: Dichiarazione della filiale italiana della casa madre.

- IL LAVORATORE AUTONOMO: Per coloro che esercitano una attività lavorativa autonoma: - il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio - l'attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate.

Per coloro che esercitano una libera professione: l'iscrizione all'albo del relativo ordine professionale.

- I SOGGETTI CON DISPONIBILITA' DI RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI:

documentazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Polizza di assicurazione sanitaria della durata di almeno un anno o formulari E106, E120, E121, (o E33), E109 (o E37). *La tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.*

(La polizza deve riportare quali rischi copre o meglio, quali esclude, i dati dei familiari eventualmente inclusi nella polizza e, nel caso venga stipulata con un'agenzia straniera, oltre che tradotta, deve risultare esplicitamente anche la dicitura "VALIDA IN ITALIA").

Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte di familiari conviventi.

- GLI STUDENTI E/O LORO FAMILIARI (da intendersi solamente coniuge e figli):

Iscrizione al corso di studio o di formazione professionale (pubblico/privato) o altro (attività culturali e di ricerca) e durata dello stesso.

Polizza di assicurazione sanitaria della durata di almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno (attivabile anche presso l'A.S.L. di Collegno) o i formulari E106, E120, E121, (o E33), E109 (o E37). *La tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.*

(La polizza deve riportare quali rischi copre o meglio, quali esclude, i dati dei familiari eventualmente inclusi nella polizza e, nel caso venga stipulata con un'agenzia straniera, oltre che tradotta, deve risultare esplicitamente anche la dicitura "VALIDA IN ITALIA").

- I SOGGIORNANTI IN ITALIA PER MOTIVI RELIGIOSI:

Dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia.

Per quanto riguarda la copertura delle spese sanitarie, occorrerà la dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia dell'assunzione delle spese sanitarie o la polizza di assicurazione sanitaria della durata di almeno un anno o i formulari E106, E120, E121, (o E33), E109 (o E37) o attestazione di iscrizione personale, a pagamento, al Servizio Sanitario Nazionale. (La polizza deve riportare quali rischi copre o meglio, quali esclude e, nel caso venga stipulata con un'agenzia straniera, oltre che tradotta, deve risultare esplicitamente anche la dicitura "VALIDA IN ITALIA").

- I FAMILIARI COMUNITARI DI CITTADINI UE (*)

- Visto di ingresso (*se proviene da Paese per il quale è richiesto*)
- Documentazione attestante la qualità di familiare (*atti di stato civile*)
- Documentazione attestante che il familiare è a carico (*solo per discendenti di età superiore a 21 anni o ascendenti*) o autocertificazione

(*) *I familiari NON COMUNITARI devono chiedere anche la carta di soggiorno alla Questura.*

Esperiti gli accertamenti relativi sia alla verifica della dimora abituale che della documentazione presentata, verrà rilasciata l'attestazione di soggiorno.